



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 75 del 29/09/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 settembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAN GIOVANNI INCARICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIONE DAVIDE FINO AL 13/10/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.38 LND DEL 04/09/2023
(Gara: MANZI GIOVANNI ITRI F.C. – SAN GIOVANNI INCARICO del 03/09/2023 – Preliminari Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 07/09/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società San Giovanni Incarico ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Piccione la squalifica sino al 13-10-2023 a seguito dell'espulsione comminata allo stesso dal direttore di gara nella gara in epigrafe.

Si duole la reclamante dell'eccessività della sanzione in quanto non conforme, a suo dire, al dettato regolamentare che commina al calciatore che si renda protagonista di condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro la squalifica minima di otto giornate di gara od a tempo determinato solo nel caso che vi sia contatto fisico.

Il reclamo è infondato l'articolo 36 numero 1 lettera a) del CGS, nella nuova formulazione adottata dal Consiglio Federale e pubblicata nel comunicato ufficiale 165/a della F.I.G.C., ha aumentato da due a quattro giornate la sanzione edittale minima per il calciatore che si renda protagonista di ingiurie al direttore di gara, lasciando salva la facoltà al Giudice Sportivo di adottare sanzioni più gravi in esito all'entità della violazione e di comminare, altresì, la squalifica a tempo determinato in luogo di quella a giornate.

Nel caso di specie il calciatore Piccione era stato espulso per doppia ammonizione ed ha reagito in modo reiteratamente offensivo ed ingiurioso all'espulsione e quindi alla sanzione minima andava

aggiunta quella derivante dall'automatismo; inoltre le ingiurie sono state gravi, reiterate e perpetuate nell'uscita dal campo e quindi il Giudice, anche in considerazione della competizione a cui apparteneva la gara in questione e del principio di effettiva afflittività, ha ritenuto di applicare la corrispondente sanzione a tempo determinato.

Decisione giusta e che non merita alcuna revisione in questa sede.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

2) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. RIETI 1936, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.38 LND DEL 04/09/2023

(Gara: F.C. RIETI 1936 – SANPOLESE 1961 del 03/09/2023 – Preliminari Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 07/09/2023

Visto il reclamo inoltrato dalla società F.C. Rieti 1936, avverso l'omologazione del risultato della gara F.C. Rieti 1936 – Sanpolese 1961 del 3 settembre 2023, Preliminari di Coppa Italia Promozione;

riscontrato, preliminarmente, motivo di inammissibilità dello stesso, ai sensi di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n.76/A della F.I.G.C. del 21/08/2023 "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa italia, di coppa regione e coppa provincia organizzate dai comitati regionali della lega nazionale dilettanti (stagione sportiva 2023/2024)", per mancato invio del preannuncio di reclamo e, per conseguenza, tardivo invio delle motivazioni del reclamo;

tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.76/A della F.I.G.C. del 21/08/2023.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 29 settembre 2023

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli